



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

R.C. Rischi Diversi

Il presente documento contenente:

- Glossario
- Condizioni di Polizza

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza



Vittoria
Assicurazioni

Area Riservata pag. 2

Glossario pag. 5

Condizioni Generali di Assicurazione pag. 7

Condizioni che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile pag. 11

Condizioni Speciali pag. 16

Condizioni Aggiuntive pag. 22

Condizioni Particolari pag. 25

AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa - www.vittoriaassicurazioni.com - è disponibile la sezione "AREA RISERVATA", che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.

Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.

Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Riferimento (art.)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza se indicato)
--	-----------------------	--	--	---

Condizioni che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile

R.C.O.	3.2	====	Relativa del 6%	Non previsto
Regolazione del Premio – Mancata comunicazione dei dati	3.11	====	Euro 5.000,00 nei 30 giorni successivi alla scadenza Euro 10.000,00 decorso il 30° giorno.	Non previsto

Condizioni Speciali

Associazioni/circoli ricreativi e culturali	4.1	====	Euro 250,00	Non previsto
Animali	4.2	====	Euro 150,00	Non previsto
Distributori di carburanti in genere	4.5	10% min. Euro 250,00	====	Euro 30.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Autorimesse, autosili, parcheggi	4.6	10% min. Euro 250,00	====	Euro 30.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Stabilimenti balneari	4.15	====	Euro 150,00 per danni a cose	Non previsto
Manifestazioni temporanee	4.16	====	Euro 250,00	Non previsto

Condizioni Aggiuntive (sempre operanti)

Danni da interruzioni attività	5.7	10% min. Euro 1.500,00	====	Euro 75.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate	5.8	10% min. Euro 500,00	====	Euro 55.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Danni a cose in custodia	5.9	10% min. Euro 250,00	====	Euro 55.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Lavori eseguiti presso terzi: Danni da incendio Danni a cose trovatisi nell'ambito dei lavori	5.10	10% min. Euro 250,00	====	Euro 55.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Riferimento (art.)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza se indicato)
--	-----------------------	--	--	---

Condizioni Particolari (operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività	A	====	Euro 250,00 per danni d'acqua condotta	Euro 55.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Proprietà di fabbricati descritti in polizza	B	====	Euro 250,00 per danni d'acqua condotta	Euro 55.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico	C	====	Euro 500,00	Non previsto
Danni alle cose consegnate ex art. 1784 del Codice Civile	D	====	Euro 150,00	Euro 1.000,00 per danneggiato e Euro 5.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Nel testo che segue si intendono:

- per Addetti

Titolari, soci, famigliari coadiuvanti (anche se non dipendenti), associati in partecipazione, dipendenti (compresi gli apprendisti) e tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti;

- per Associato

iscritto al registro degli Associati

- per Assicurazione

il contratto di assicurazione;

- per Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

- per Consumatore

è inteso come la "persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

- per Cose

gli oggetti materiali (compresi gli immobili ed in genere qualsiasi sostanza), nonché gli animali;

- per Dati e Sistema Informatico

- per "Dati Personali" qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all'attività dell'Assicurato;

- per "Dati" qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale RAM;

- per "Supporti dati" tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CDROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati;

- per "Sistema Informatico" l'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'attività svolta dall'Assicurato. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.

- per Fatturato

il valore risultante dalla denuncia IVA escluso il valore dell'IVA stessa

- per Franchigia

l'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato.

- per Impresa

Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici;

- per Indennizzo

la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;

- per Polizza

il documento che prova l'assicurazione;

- per Premio

la somma dovuta all'Impresa;

- per Retribuzioni

- l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti, compresi i dirigenti, iscritti nei libri obbligatori;
- l'importo delle retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti;
- i compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati;
- il 60% corrispettivo addebitato all'azienda utilizzatrice da quella fornitrice per le prestazioni di lavoro interinale, al netto dell'IVA;
- quanto corrisposto a cooperative per la fornitura di personale addetto alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- quant'altro corrisposto ad altri soggetti rientranti della definizione di addetti;

- per Rischio

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

- per Sinistro

il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l'assicurazione.

2.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

2.2 Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente/Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione delle altre polizze stipulate.

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori; ogni assicuratore effettua la prestazione assicurativa secondo la propria polizza autonomamente considerata, in proporzione a quanto dovuto dagli altri assicuratori.

Decade dal diritto alla prestazione il Contraente/Assicurato che dolosamente:

- non abbia comunicato al momento della stipulazione della presente polizza l'esistenza di altre assicurazioni della stessa natura di quella in oggetto, in deroga alla dichiarazione riportata in polizza;
- non comunichi la successiva stipulazione di altre assicurazioni della stessa natura di quella in oggetto.

L'Impresa, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dalla polizza con preavviso di almeno 15 giorni.

2.3 Decorrenza dell'assicurazione e successive scadenze di premio

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui è firmata la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una data successiva; in caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite (art. 1901 del Codice Civile).

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno, salvo il caso di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in due o più rate.

2.4 Pagamento del premio e stipula indipendente da assicurazioni obbligatorie per legge

La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze che devono riportare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la sede dell'Impresa .

La presente polizza si intende stipulata indipendentemente ed in aggiunta ad eventuali assicurazioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.

Si intendono in ogni caso confermate le condizioni di operatività della garanzia R.C.O..

2.5 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

2.6 Forma delle comunicazioni

Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione dell'Impresa.

2.7 Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

2.8 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

2.9 Facoltà dell'impresa di modificare il premio in corso di polizza e conseguente diritto di recesso del contraente.

Ad ogni scadenza annuale, ferma la concessione dello sconto di durata nel caso di polizza poliennale, l'Impresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza.

La variazione di premio è evidenziata sulla quietanza rilasciata al contraente che, provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio.

Qualora il contraente non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio, l'assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità.

2.10 Assicurazione per conto altrui

Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

2.11 Foro competente e mediazione obbligatoria

Per le controversie relative alla presente polizza il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste di indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell'art. 5 del D. Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito "Decreto 28").

Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.

Si precisa che nel caso in cui il contratto sia stato stipulato con un “consumatore” ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo, il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione presenti nel luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.

La parte che viene chiamata in mediazione (sia Vittoria, sia il contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all’organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione.

Laddove il regolamento dell’Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.

In ogni caso la parte istante si impegna:

1. ad indicare nell’istanza di mediazione i dati identificativi dell’oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all’Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: mediazione@pec.vittoriaassicurazioni.it
2. a richiedere all’Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet dell’Organismo prescelto.

2.12 Recesso dalla polizza per sinistro ed anticipata risoluzione della polizza

Si precisa che nei casi in cui il contratto sia stipulato da un “consumatore”, ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo, dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento, o dal rifiuto, della prestazione assicurativa, entrambe le Parti possono recedere dall’assicurazione, da comunicarsi all’altra Parte mediante raccomandata a/r o mezzi di comunicazione equivalenti (pec), con preavviso di 30 giorni. Resta espressamente inteso che, qualora il contratto sia stipulato da un soggetto non qualificabile quale “consumatore” (ai sensi dell’art. 3, co. 1°, lett. a, Codice del Consumo) la possibilità di recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento, o dal rifiuto, della prestazione assicurativa, è esercitabile dalla sola Impresa.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell’Impresa non potranno essere interpretati come rinuncia dell’Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso.

Trascorso il termine di preavviso del recesso, l’Impresa mette a disposizione del Contraente il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

Se la comunicazione di recesso è effettuata meno di 30 giorni prima di una scadenza di premio, il Contraente è esonerato dal corrispondere il premio e l’assicurazione cessa alla data di tale scadenza.

Qualora il premio venisse ugualmente corrisposto, il rateo di premio imponibile non goduto verrà dall’Impresa messo a disposizione del Contraente.

Nei casi di anticipata risoluzione della polizza per alienazione dell’azienda, o variazione nella persona del Contraente, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte è dovuto all’Impresa il premio relativo all’annualità di assicurazione in corso al momento della comunicazione del Contraente relativa alla circostanza che ha dato motivo alla risoluzione.

2.13 Variazione della persona del contraente

Il Contraente stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare la polizza fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione la polizza continua con l'erede o con gli eredi cui siano stati assegnati le attività od i beni oggetto del rischio.

In caso di fusione dell'azienda del Contraente con una o più aziende, la polizza continua con l'azienda incorporante o con la nuova azienda costituita. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la polizza continua con l'azienda nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento dell'azienda del Contraente o di sua messa in liquidazione, la polizza continua fino alla chiusura della liquidazione. Le variazioni innanzi indicate devono essere comunicate all'Impresa dal Contraente, suoi eredi o aventi causa entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi. L'Impresa, nei 30 giorni successivi, ha facoltà di recedere dalla polizza, dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.

2.14 Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza e agli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

2.15 Polizza in coassicurazione

Nel caso in cui il rischio relativo alla presente polizza sia ripartito in quote fra più Imprese, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dalla polizza, esclusa ogni responsabilità solidale.

2.16 Proroga della polizza

Ai sensi dell'art.1899 del Codice Civile, così come modificato dall'art. 21 della L. n° 99 del 23 luglio 2009, qualora la durata della polizza sia superiore a cinque anni, il Contraente trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta (60) giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Fermo quanto sopra, la polizza di durata non inferiore ad 1 anno, giunta alla sua naturale scadenza ed in assenza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza medesima (30 giorni qualora il contratto sia stipulato con un "consumatore" ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo), è prorogata una o più volte, per una durata di 1 anno per ciascuna proroga.

2.17 Buona fede

Le incomplete od inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione della presente polizza non pregiudicano il diritto al risarcimento **sempreché tali omissioni od incomplete ed inesatte dichiarazioni siano frutto di buona fede.**

2.18 Ispezione delle cose assicurate

L'Impresa ha sempre il diritto di visitare l'azienda e le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

2.19 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato valgono le norme di legge.

3. Condizioni che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile

3.1 Garanzia responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la polizza.

3.2 Garanzia responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

L'Impresa tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38 e del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alle attività per le quali è prestata la presente assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni conseguenti ad infortunio e non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124 e del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n°38, nonché del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202, subiti dai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni corporali dalle quali **sia derivata un'inabilità permanente non inferiore al 6%**, calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.

Purché soggetti ad assicurazione obbligatoria e adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, ai fini della presente garanzia sono equiparati ai dipendenti:

- **tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti;**
- **limitatamente alle azioni di rivalsa promosse dall'INAIL, i titolari, i soci, i familiari coadiuvanti (non dipendenti), gli associati in partecipazione.**

Qualora l'INAIL eserciti azione surrogatoria in base all'art. 1916 del Codice Civile, anziché quella di regresso prevista dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro, a parziale deroga dell'art. 3.8, lettera c) delle Condizioni di Assicurazione e fermo quanto previsto al punto b) del presente articolo, i dipendenti sono considerati nel novero dei terzi.

La garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione infortuni di legge.

La presente garanzia non comprende le malattie professionali.

3.3 Determinazione del premio

Il premio della presente polizza è determinato sulla base di uno o più dei seguenti parametri:

- Retribuzioni
- Fatturato
- Addetti
- Altro parametro indicato in polizza

Quanto sopra fermo restando il disposto degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile in sede di stipulazione della polizza, riassunto all'art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, delle Condizioni Generali.

3.4 Massimali assicurati

Le garanzie R.C.T. e R.C.O. sono prestate fino alla concorrenza dei massimali indicati rispettivamente per la "Responsabilità Civile verso Terzi" e per la "Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro" indicati in polizza.

In particolare: gli importi indicati in prima posizione rappresentano, separatamente per le Garanzie R.C.T. e R.C.O., il massimo indennizzo per ogni sinistro, indipendentemente dal numero di persone o cose danneggiate.

Gli importi indicati in seconda posizione rappresentano, separatamente per le Garanzie R.C.T. e R.C.O., il massimo indennizzo per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali.

L'importo indicato nella terza posizione per la Garanzia R.C.T. rappresenta il massimo indennizzo per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

I massimali previsti per la Garanzia R.C.T. si cumulano con quelli previsti per la Garanzia R.C.O., se sono prestate entrambe le Garanzie.

3.5 Pluralità di assicurati

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

3.6 Priorità nell'utilizzo del massimale

Fermo il contenuto dell'art. 3.5 che precede - Pluralità di Assicurati, il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato ed in via subordinata, per il residuo, a copertura della Responsabilità Civile degli altri Assicurati. Nel caso di conflitto di interessi tra il Contraente/Assicurato e gli altri Assicurati le garanzie tutte di polizza operano soltanto a favore del primo.

3.7 Validità territoriale

La garanzia R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei.

L'estensione della operatività della garanzia R.C.T. nei territori di altri Paesi è assicurata con patto speciale.

La limitazione territoriale avanti descritta non si applica nel caso di partecipazione a fiere, mostre, esposizioni (compreso il rischio derivante da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di stands), nonché in occasione di viaggi di addetti all'estero per trattative e conduzione di affari per conto dell'Assicurato.

La garanzia R.C.O. è operante in tutto il Mondo.

3.8 Persone che non rientrano nel novero dei terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che, con i predetti, si trovino nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

3.9 Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.

L'assicurazione non vale per i danni:

- a) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- b) da furto e per i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) da circolazione di veicoli a motore assoggettati al Codice delle Assicurazioni Private (D.L. 7 settembre 2005 n. 209) e legislazioni successive, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di mezzi aerei (fissi, quali aerostati e palloni frenati, o mobili);
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- e) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- f) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- g) alle cose in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- h) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- i) provocati da sostanze il cui impiego, o le modalità di impiego, siano vietati da leggi e regolamenti;
- j) provocati da persone non rientranti nella definizione di addetti;
- k) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- l) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- m) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, (qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori) nonché i danni cagionati da cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso;
- n) a condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e ad altre cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- o) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- p) derivanti dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n° 81/2008;
- q) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- r) da furto, perdita, divulgazione non autorizzata di "dati personali" non pubblici;
- s) da alterazione, cancellazione o danneggiamento di "dati" presenti nel "sistema informatico" dell'Assicurato compresi i "supporti dati", causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato.

3.10 Rischi esclusi dalle garanzie R.C.T. e R.C.O.

L'assicurazione non vale per i danni:

- a. da detenzione o impiego di esplosivi;
- b. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
- c. derivanti da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spungiforme (TSE), come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spungiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (vCJD);
nonché derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte:
- d. da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- e. da campi elettromagnetici
- f. da prodotti geneticamente modificati (OGM).

3.11 Regolazione del premio

1. Se il premio è convenuto, in tutto od in parte, in base ad elementi di rischio variabili, lo stesso è anticipato in via provvisoria come risultante dal conteggio esposto in polizza.

Alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata della polizza, il premio verrà regolato in base alle variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio, fermo restando l'importo minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro i 90 giorni successivi alla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata della polizza, il Contraente deve fornire per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. i dati necessari alla regolazione e cioè, secondo il caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.
Il Contraente è tenuto a denunciare anche il corrispettivo addebitategli dall'azienda fornitrice per le prestazioni di lavoro interinale, al netto dell'IVA. Ai fini della regolazione premio, l'Impresa considererà un importo pari al 60% del suddetto ammontare;
 - del volume di affari (fatturato con esclusione dell'IVA);
 - degli altri elementi variabili contemplati in polizza.
2. Se il Contraente non effettua entro detto termine la comunicazione dei dati, relativamente ai sinistri accaduti nell'annualità per la quale resta in sospeso la regolazione premio e non ancora indennizzati, l'Impresa applicherà, oltre agli scoperti e/o franchigie già previste in polizza, una:
 - franchigia assoluta di Euro 5.000,00 nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato per la comunicazione dei dati;
 - franchigia assoluta di Euro 10.000,00 decorso il 30° giorno come previsto dal punto che precede.

L'adempimento all'obbligazione prevista per la comunicazione dei dati ancorché tardiva esclude l'applicazione della penale sui sinistri non ancora indennizzati.

3. Se il Contraente effettua entro detto termine la comunicazione dei dati potranno risultare le seguenti ipotesi:
 - qualora in base agli elementi comunicati, risultasse un credito a favore del Contraente l'Impresa restituirà l'importo dovuto al netto delle imposte versate;
 - nel caso in cui, invece, risultasse un credito a favore dell'Impresa il Contraente è

tenuto al pagamento della somma dovuta, comprensiva delle imposte.

In ogni caso le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successive a quello della richiesta.

Qualora il Contraente non effettui il pagamento della somma dovuta a titolo di regolazione del premio l'Impresa, trascorso tale termine e a condizione che il Contraente abbia pagato il premio minimo stabilito per l'annualità in corso, liquiderà i danni sui sinistri accaduti nella nuova annualità assicurativa in misura proporzionale al rapporto tra:

- il premio minimo anticipato in via provvisoria e
- la somma del premio anticipato in via provvisoria e l'importo risultante a credito dell'Impresa per effetto della regolazione del premio.

4. Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio minimo anticipato, tale premio viene rettificato dall'Impresa a partire dalla prima scadenza annuale successiva a quella di detta regolazione e fino ad un importo pari al 75% dell'ultimo premio consuntivo.

Qualora il premio sia convenuto, anche in parte, in base alle retribuzioni corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, il Contraente, per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo, deve fornire anche la copia dell'ultima dichiarazione delle retribuzioni inviata, come d'obbligo, all'INAIL.

La somma dovuta all'Impresa a titolo di premio minimo, per ciascun anno o periodo minore, in nessun caso potrà essere inferiore all'importo indicato sul simple di polizza.

Il mancato pagamento del premio minimo stabilito comporta la sospensione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1901 cod. civ..

3.12 Modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Vittoria Assicurazioni S.p.A., entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

Agli effetti della garanzia R.C.O. il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta penale a norma di legge, nonché quelli per i quali, anche se non ha avuto luogo l'inchiesta penale, gli è pervenuta richiesta scritta di risarcimento.

3.13 Gestione delle vertenze di danno – spese legali

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Impresa ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

4. Condizioni Speciali

(che integrano le "Condizioni che regolano l'assicurazione" quando essa sia riferita ad uno o più dei rischi sottoindicati)

4.1 Associazioni/circoli ricreativi e culturali

Le garanzie di polizza sono operanti esclusivamente durante lo svolgimento delle attività culturali, ludiche e ricreative presso la sede dell'associazione/circolo, **con esclusione di:**

- **Concerti e spettacoli teatrali;**
- **Eventi e/o manifestazioni e/o attività sportive in genere, ma è compreso il gioco delle bocce;**
- **Eventi e/o manifestazioni aventi carattere politico**

La garanzia comprende la somministrazione di cibi e bevande, come da Condizione Speciale 4.17 - Smercio di cose e somministrazione di generi alimentari

Le attività devono essere svolte nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.

Gli associati sono considerati terzi nei confronti dell'Associazione.

Dalle garanzie di polizza sono esclusi tutti i danni conseguenti a responsabilità di natura professionale e/o contrattuale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità derivante dalla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata. La relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione Particolare A), che si intende richiamata.

Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale:

- degli animatori di attività ricreativo-culturali che collaborino con l'associazione/circolo, anche se non dipendenti o associati, limitatamente all'attività svolta per conto dell'associazione/circolo;
- degli associati per la pratica delle attività ricreativo-culturali organizzate dall'associazione / circolo; **gli associati non sono Terzi tra loro.**

L'assicurazione non è operante:

1. per i rischi della proprietà e/o esercizio di tribune;
2. per spettacoli pirotecnici, per l'impiego di qualsiasi tipo di arma, per utilizzo di giochi gonfiabili e tappeti elastici;
3. per l'uso di macchine quali bungee jumping, toro meccanico e simili.

Non sono considerati terzi artisti ed orchestrali

Franchigia per danni a cose

Limitatamente ai danni a cose, la garanzia si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 250,00 per ogni sinistro, salvo scoperti e/o franchigie di importo superiore previsti in polizza.

4.2 Animali

E' compresa in garanzia la responsabilità dell'Assicurato inerente al trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto, **esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione.**

Sono esclusi i danni ad animali sottoposti a monta nonché i danni alle coltivazioni e quelli da contagio.

Sono inoltre esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.

Qualora l'assicurazione riguardi animali adibiti al traino di veicoli per trasporto di persone la

garanzia comprende i danni subiti dalle persone trasportate, **escluso il conducente**.
Limitatamente ai cani la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di Euro 150,00 per sinistro.

4.3 Tirocinante / borsista / stagista / apprendista

L'assicurazione vale anche per l'azione di rivalsa esercitata nei confronti dell'Assicurato da parte dei soggetti/enti presso i quali la suddetta l'attività viene svolta, **fermo quanto previsto all'art. 3.8 - Persone che non rientrano nel novero dei terzi**.

Dalle garanzie di polizza sono esclusi tutti i danni conseguenti a responsabilità di natura professionale e/o contrattuale.

4.4 Cinematografi e teatri

La garanzia è valida a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

Sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

Non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali.

Si intende richiamata la Condizione Particolare D) Danni alle cose consegnate ex art. 1784 del codice civile, e la Condizione Speciale 4.17 - Smercio di cose e somministrazione di generi alimentari.

4.5 Distributori di carburanti in genere - stazioni di servizio per veicoli a motore - stazioni di lavaggio automatico

A parziale deroga delle lettere e) e g) dell'art. 3.9 - Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T., la garanzia comprende i danni causati:

- da alterazione del carburante venduto, **esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto**.
- ai veicoli in consegna o custodia all'Assicurato, ovvero sotto rifornimento, o sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione o lavaggio, **purché detti danni si verifichino nell'ambito del luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione e non dipendano da difettosa esecuzione dei lavori di manutenzione o di riparazione**.

Entrambe queste estensioni di garanzia sono prestate con applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 250,00, e fino al limite di Euro 30.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Restano esclusi i danni da furto e incendio.

4.6 Autorimesse - autosili - parcheggi

L'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà di impianti, attrezzature e manufatti occorrenti per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza.

A parziale deroga delle lettere e) e g) dell'art. 3.9 - Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T., la Garanzia R.C.T. si estende, **fino ad un limite di Euro 30.000,00 per sinistro e per anno assicurativo**, ai danni subiti dai veicoli in consegna o custodia all'Assicurato, ovvero sotto rifornimento, o sottoposti a lavori di lavaggio, **purché detti danni si verifichino nell'ambito del luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione e non dipendano da difettosa esecuzione dei lavori di manutenzione o di riparazione**. Resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10% per ogni sinistro, con un minimo di Euro 250,00.

Restano comunque esclusi i danni conseguenti a Furto, Incendio o Eventi

Sociopolitici e quelli derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di distributori di carburante.

Le garanzie di polizza comprendono l'esercizio di officina meccanica per veicoli con non più di tre addetti.

4.7 Negozi e depositi commerciali, esclusi: bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini

L'assicurazione comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, **ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore.**

Si richiama l'operatività della Condizione Speciale 4.17 - Smercio di cose e somministrazione di generi alimentari.

4.8 Insegne e cartelli pubblicitari

L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicati insegne e cartelli.

4.9 Alberghi - pensioni - residences - ostelli – bed & breakfast - affittacamere

L'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata dalla Condizioni Particolari lettera A) che si intende richiamata.

L'assicurazione comprende altresì i rischi relativi ai servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristorante, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi, **ferma restando l'esclusione di cui alla lett. q) dell'art. 3.9 - Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T..**

Si richiama l'operatività della Condizione Speciale 4.17 - Smercio di cose e somministrazione di generi alimentari.

Sono esclusi dalla garanzia, i rischi inerenti a stabilimenti balneari, a stabilimenti di cure termali, di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e night clubs.

4.10 Istituti di trattamenti estetici - istituti di cultura fisica - massaggiatori - callisti e pedicure

La validità della garanzia è subordinata al possesso, da parte del titolare e dalle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

L'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di bar, ristoranti e piscine.

4.11 Bar, pasticcerie e gelaterie - ristoranti, pizzerie, tavole calde - mense aziendali - birrerie - esercizi affini

Si richiama l'operatività della Condizione Speciale 4.17 - Smercio di cose e somministrazione di generi alimentari.

Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi all'esercizio di autorimesse, parcheggi, sale da giochi e sale da biliardo con più di due biliardi.

4.12 Istituti di vigilanza

L'assicurazione comprende l'impiego, per servizio, di armi da fuoco, di cani e di velocipedi senza motore.

Limitatamente alla presente Condizione Speciale, non è operante la Condizione Aggiuntiva 5.4 Estensione al fatto doloso di persone del cui fatto l'assicurato deve rispondere.

Dalle garanzie di polizza sono esclusi:

- tutti i danni conseguenti ad atti di terrorismo;
- tutti i danni conseguenti a responsabilità di natura professionale e/o contrattuale.

4.13 Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti -istituti di correzione - colonie - oratori e ricreatori

La garanzia comprende la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti all'istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo.

Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti.

Limitatamente agli oratori e ricreatori sono esclusi dalla garanzia i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scoutistica.

Per l'attività esterna la garanzia è valida in quanto l'Assicurato abbia predisposto per essa apposita sorveglianza.

La garanzia non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.

4.14 Associazioni, imprese e scuole sportive

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a terzi. **Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra di loro.**

La garanzia è valida anche per i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, **esclusi tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri.**

La garanzia non è operante nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.

4.15 Stabilimenti balneari

La garanzia comprende i rischi relativi al servizio di bar.

Per STABILIMENTO BALNEARE si intende l'insieme delle attrezzature, delle aree / superfici (inclusi i relativi muri di cinta, recinzioni fisse, porte o cancelli anche automatici) e dei manufatti direttamente destinati alla balneazione.

Sono inclusi i locali adibiti a spogliatoio/ufficio (compresi servizi igienici e sanitari), le cabine, i depositi attrezzi e i magazzini, i percorsi privati e le zone di collegamento tra le suddette aree / superfici / locali, nonché gli alberi, la vegetazione arborea ed arbustiva, le insegne e i cartelli eventualmente presenti.

Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà / gestione di attrezzature ludiche fisse per bambini (tra le quali scivoli, altalene, dondoli, girelli, ecc.) installate all'interno delle aree assicurate, purché rispondenti alle normative Europee EN 1176 – EN 1177 e successive modifiche ed integrazioni; **si intendono esclusi i danni derivanti dall'utilizzo delle suddette attrezzature da parte di soggetti con età superiore ad anni 14.**

Limitatamente ai danni a cose, la garanzia si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 150,00 per ogni sinistro, salvo scoperti e/o franchigie di importo superiore previsti in polizza.

Ferma ogni altra condizione di polizza, l'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante

all'Assicurato dalla proprietà / utilizzo di natanti non a motore (quali a titolo esemplificativo mosconi, pattini, pedalò, canoe ecc.), inclusi surf e windsurf. **L'assicurazione non comprende la responsabilità civile del conducente del natante noleggiato.**

Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa ai danni a terzi di cui l'Assicurato debba rispondere in qualità di organizzatore di attività sportive / ricreative, **con l'esclusione di gare, corse e competizioni in genere.**

È esclusa la responsabilità derivante da:

- gestione / proprietà di tribune / gradinate
- palestre, campi sportivi con fondo diverso da sabbia, ma sono compresi i campi da bocce
- ristoranti, sale da ballo
- attrezzature ludiche a motore di qualsiasi genere, giochi gonfiabili e tappeti elastici.

4.16 Manifestazioni a carattere temporaneo

Le garanzie di polizza sono operanti a condizione che:

- non vi sia presenza di pubblico superiore al numero di persone per singola giornata eventualmente indicato nella descrizione del rischio;
- gli eventi, ove richiesto, siano stati autorizzati dalle competenti autorità.

L'assicurazione comprende i rischi relativi a:

- a) insegne, cartelli e striscioni pubblicitari;
- b) montaggio, smontaggio e preparazione delle attrezzature necessarie per la manifestazione;
- c) somministrazione di cibi e bevande, come da Condizione Speciale 4.17 - Smercio di cose e somministrazione di generi alimentari

A parziale deroga delle condizioni di polizza

A. la garanzia comprende:

- la responsabilità che possa ricadere sull'Assicurato per danni provocati da soggetti di cui lo stesso si avvalga nella realizzazione delle attività oggetto della polizza;
- la responsabilità personale di coloro che collaborano alle stesse a titolo gratuito.

B. sono considerati terzi, **con esclusione dei danni che possono reciprocamente provocarsi**, e limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale:

- i soggetti di cui al precedente punto A.;
- coloro che nel corso della manifestazione assicurata prendano parte attiva a giuochi, spettacoli, sfilate e simili.

L'assicurazione non è operante:

1. per i rischi della proprietà e/o esercizio di tribune;
2. per manifestazioni che prevedono l'uso di veicoli a motore, di velivoli, di imbarcazioni a motore e per i rischi soggetti o assoggettabili al Codice delle Assicurazioni Private (D.L. 7 settembre 2005 n. 209) e legislazioni successive;
3. per la responsabilità personale dei gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipino alla manifestazione a titolo commerciale;
4. per spettacoli pirotecnici, gare e/o prove in cui vi sia impiego di qualsiasi tipo di arma, per utilizzo di giochi gonfiabili e tappeti elastici;
5. per l'uso di macchine quali bungee jumping, toro meccanico e simili.
6. per i danni a cose che si trovano, sia al chiuso che all'aperto, nell'area dove si svolge la manifestazione, quali:
 - fabbricati e relativo contenuto, opere murarie e strutture architettoniche in

genere;

- attrezzature, arredi, piante e manti erbosi;
- opere di interesse storico/artistico/culturale

7. per le perdite patrimoniali derivanti da mancato svolgimento, interruzione o rinvio delle suddette manifestazioni.

Non sono considerati terzi artisti ed orchestrali

Per i danni a cose la garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00 per ogni sinistro.

4.17 Smercio di cose e somministrazione di generi alimentari

La garanzia comprende i danni cagionati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità della garanzia**, dai generi somministrati o smerciati, **esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto**. Per i generi alimentari di produzione propria, venduti e/o somministrati nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. **Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.**

La garanzia non comprende i danneggiamenti alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

La garanzia non è valida se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

5. Condizioni Aggiuntive (sempre operanti)

5.1 Attività varie complementari a quella principale

A complemento della garanzia prestata per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato in relazione a:

- conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta nella presente polizza (uffici, laboratori, officine, depositi, magazzini e simili, comprese relative aree piantumate) nonché committenza, direzione o esecuzione in economia di lavori di ordinaria manutenzione degli stessi; si intendono altresì compresi gli impianti fissi, i cancelli anche azionati elettricamente, le attrezzature, i ponteggi, le impalcature, le recinzioni, le installazioni provvisorie di cantiere;
- proprietà di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari;
- proprietà e/o conduzione di spazi attrezzati a parcheggio di veicoli di clienti, fornitori e dipendenti dell'Assicurato, compresa l'eventuale responsabilità per i danni subiti dai veicoli parcheggiati, **ma esclusi i danni da furto, quelli cagionati alle cose trovantisi sui mezzi stessi nonché quelli provocati da veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria per legge;**
- operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merce, compreso il trasporto e le operazioni di carico e scarico, **ferma l'esclusione dei danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;**
- servizio di sorveglianza armata svolto da dipendenti, con armi anche di loro proprietà, ovvero svolto da terzi su incarico dell'Assicurato;
- presenza di cani preposti alla guardia delle Sedi ove viene esercitata l'attività dell'Assicurato;
- esecuzione di lavori di facchinaggio e pulizia, sia all'interno che all'esterno dei fabbricati, nonché committenza di detti lavori ad imprese appaltatrici.

5.2 Persone che rientrano nel novero dei terzi

Si conviene che sono considerati comunque nel novero dei terzi, limitatamente alle lesioni corporali e sempreché i danni siano conseguenti a fatti costituenti reato colposo, commessi dall'Assicurato, o da un suo addetto del cui operato debba rispondere a norma dell'art. 2049 del Codice Civile:

- ingegneri, progettisti, direttori di lavori, assistenti ed eventuali consulenti tecnici, amministrativi e legali, nonché tutte le persone in genere appartenenti ad altre ditte che si recano presso le sedi principali o secondarie dell'Assicurato, ma non partecipano a lavori di installazione, di costruzione, montaggio o smontaggio che risultino oggetto principale dell'attività dichiarata ed assicurata con la presente polizza;
- i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, appaltatori di opere e servizi, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono prendere parte ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto della presente polizza.

5.3 Infortuni subiti dagli addetti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni

A parziale deroga dell'art. 3.8, lettera c), sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, gli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni ai sensi del D.P.R. del 30 giugno 1965, n° 1124 e del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38, nonché del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202.

5.4 Estensione al fatto doloso di persone del cui fatto l'assicurato deve rispondere

Le Garanzie R.C.T. e R.C.O. valgono anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.

5.5 Assicurazione obbligatoria infortuni: errata interpretazione delle norme di legge

La Garanzia R.C.O. conserva validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di denuncia previsti dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro, **in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere.**

5.6 R.C.T. e R.C.O.: estensione alla rivalsa dell'inps

Le Garanzie R.C.T. e R.C.O. si estendono alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12/6/1984, n° 222.

5.7 Danni da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a sinistro risarcibile

A parziale deroga della lettera o) dell'art. 3.9 - Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T., la Garanzia R.C.T. comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza.**

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500, nel limite del massimale previsto per danni a cose e comunque non oltre Euro 75.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo annuo.

5.8 Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate

A parziale deroga delle lettere e) e l) dell'art. 3.9 - Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T., la Garanzia R.C.T. comprende i danni a cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate **sempreché il danno dipenda da rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato e tale rottura non avvenga in occasione di incidente di circolazione stradale o di navigazione.**

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 500,00 nel limite del massimale previsto per danni a cose e comunque non oltre Euro 55.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

5.9 Cose in custodia all'assicurato

A parziale deroga della lettera e) dell'art. 3.9 - Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T., la Garanzia R.C.T. comprende i danni materiali e diretti a cose di terzi detenute dall'Assicurato.

Ferme restando le altre esclusioni pattuite, sono altresì esclusi i danni:

- avvenuti presso terzi;
- di incendio, furto, rapina e/o smarrimento;
- alle cose costituenti strumento di lavoro, nonché alle cose che sono oggetto delle

attività dell'Assicurato;

- di cui l'Assicurato debba rispondere a norma degli artt. 1783 – 1784 – 1785 bis del Codice Civile.

La presente estensione viene prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ciascun danno, con il minimo, per ogni sinistro, di Euro 250,00 nel limite del massimale previsto in polizza per danni a cose e comunque non oltre Euro 55.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

5.10 Lavori eseguiti presso terzi

A parziale deroga di quanto previsto dalle lettere b) e h) dell'art. 3.9 - Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T., limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi inerenti all'attività dichiarata e risultante in polizza, la Garanzia R.C.T. comprende i danni:

- a) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
- b) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Queste estensioni di garanzia sono prestate con applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 250,00 e nel limite del massimale per danni a cose e comunque non oltre Euro 55.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

6. Condizioni Particolari

(applicabili soltanto se espressamente richiamate in prima facciata di polizza). L'evidenziazione di cui sopra non è necessaria qualora le presenti condizioni siano espressamente richiamate dalle "Condizioni Speciali".

A) Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli anche elettrici.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, **escluse attrezzature sportive e per giochi.**

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizione;
- da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
- dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n° 81/2008.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, l'indennizzo viene corrisposto con una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ciascun sinistro, nel limite del massimale previsto per danni a cose e comunque non oltre Euro 55.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

B) Proprietà di fabbricati descritti in polizza

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati descritti in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione compresi ascensori e montacarichi e cancelli anche elettrici.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti a pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, **escluse attrezzature sportive e per giochi.**

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio, ed in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
- dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n° 81/2008.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, l'indennizzo viene corrisposto con una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ciascun sinistro, nel limite del massimale previsto per danni a cose e comunque non oltre Euro 55.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato escluso il valore dell'area supera di oltre il 20% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, l'Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

C) Danni a mezzi sotto carico e scarico

A parziale deroga della lettera k) dell'art. 3.9 - Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T., la Garanzia R.C.T. comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. **Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, I danni conseguenti a mancato uso.**

Questa Condizione Particolare è prestata con la franchigia assoluta di Euro 500,00 per ogni mezzo danneggiato.

D) Danni alle cose consegnate ex art. 1784 del codice civile

A parziale deroga della lettera e) dell'art. 3.9 - Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T., e sempreché esista servizio di guardaroba custodito, la garanzia comprende, **entro il limite stabilito in polizza per danni a cose e sino alla concorrenza massima di Euro 1.000,00 per ogni danneggiato con il massimo di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo**, i danni sofferti dai clienti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art. 1784 del Codice Civile, **ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate.**

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

Questa Condizione Particolare è prestata con la franchigia assoluta di Euro 150,00 per ogni danneggiato.

E) Responsabilità civile personale degli addetti

L'assicurazione vale anche, entro i limiti del massimale R.C.T. **ed esclusi i rischi di cui alla Condizione Particolare F) lett. a)**, per la responsabilità civile personale degli addetti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, gli addetti dell'Assicurato sono considerati terzi fra loro, ma solo per i danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale, e ciò entro i limiti del massimale RC verso i prestatori di lavoro.

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

F) Responsabilità civile dell'assicurato per committenza (art. 2049 del codice civile)

a) A parziale deroga della lettera c) dell'art. 3.9 - Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T., l'assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante, al datore di lavoro/Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dagli

addetti in relazione alla guida di autovetture (comprese quelle "fuoristrada" anche se immatricolate come "autocarro"), ciclomotori, motoveicoli **purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato, o allo stesso intestati al Pubblico Registro Automobilistico, ovvero a lui locati.**

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione dell'Impresa nei confronti dei responsabili, anche nel caso in cui sia richiamata la Condizione Particolare E).

Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

b) Relativamente ad altra committenza in genere, l'assicurazione estende la propria operatività alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di tutto il personale necessario per svolgere le attività aziendali, anche adibito al servizio privato degli Amministratori e dei Dirigenti dell'Assicurato nonché, **ferma l'esclusione di cui alla lettera p) dell'art. 3.9. - Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.**, di:

- lavori ceduti in appalto, nell'ambito dello stabilimento/officina/deposito adibiti all'attività assicurata, esclusivamente per la responsabilità civile derivante dal rapporto di committenza;
- montaggio e smontaggio di stands, di impianti, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto oggetto di proprietà o in uso, purché detti lavori siano eseguiti in osservanza alle disposizioni di legge.

Si intende esclusa la responsabilità civile che fa capo alle persone che non rivestono la qualifica di addetto dell'Assicurato e alle aziende che eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso.



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB014121-RCT-EDZ-0119 - R.C. RISCHI DIVERSI